



**CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO DI ASSOCIAZIONI FORMATO DALL'ASSOCIAZIONE
COMUNITA' SOCIALE (CAPOGRUPPO), DALL'ASSOCIAZIONE TRAME DI IDEE E
DALL'ASSOCIAZIONE ARTISIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Nel rispetto del Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative del Comune di Bologna (PG 200542/2005), di seguito denominato Regolamento LFA, e con riferimento all'avviso pubblico P.G. n. 197629/2012, di seguito denominato Bando,

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che, in diretta applicazione di tale principio, il Comune ha emanato apposito bando volto alla formulazione, da parte di associazioni iscritte all'elenco LFA, di idee progettuali di massima e che, una volta selezionate, tali idee hanno costituito la base per la coprogettazione delle iniziative in ambito di quartiere o cittadino;
- che la L.11 Agosto 1991, n.266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo

dell'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo le novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed all'attesa della gente;
- che, in base all'art. 7, 1° comma, della L. 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul volontariato) e della succitata L.R. 2 settembre 1996, n. 37, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituite dalle Regioni e dalle Province Autonome, per finalità assistenziali e solidarietà;
- che la L. 383/2000 detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti Locali nei medesimi rapporti; e ha altresì lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti
- che il Comune di Bologna ha istituito l'elenco delle Libere Forme Associative e ha disciplinato i rapporti con le medesime mediante apposito Regolamento approvato con O.d.G. 187/2005, in vigore dall'1.1.2006 ;
- che l'iscrizione all'elenco consente l'accesso alle forme di sostegno previste dal Regolamento, in particolare l'assegnazione di beni immobili previsti in appositi elenchi;

- che tra gli immobili assegnati dal Settore Patrimonio al Quartiere Navile vi è anche quello sito in Bologna in via Marco Polo 51 quale sede di centro civico del territorio Lama (Centro Civico "L. Borgatti");

TRA

Il **Quartiere Navile** del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune" (Cod. fiscale n. 01232710374), avente sede in Bologna in via Saliceto n. 5, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott. Andrea Cuzzani, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 4 aprile 1957, nominato con atto PG n. 22607/2012, che interviene ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, domiciliato per la carica a Bologna, via Saliceto n. 5

E

Il Raggruppamento formato dall'**Associazione Comunità Sociale** (*in qualità di capogruppo* - avente sede in Bologna, Via M. Fantin n. 19, Cod. Fiscale 03126691207, iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna al n. 2351 - anno 2011), dall'**Associazione Trame di Idee** (avente sede in Bologna, Via Corticella n. 216/2, Cod. Fiscale 02793981206, iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna al n. 2083 - anno 2008) e dall'**Associazione Artisia** (avente sede in Bologna, Via F. Primaticcio n. 10, Cod. Fiscale 91348380378, iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna al n. 2550 - anno 2013), di seguito denominato Associazione, legalmente rappresentato dal Presidente dell'Associazione Comunità Sociale Sig. Graziano Ronchi, nato a Bologna il 21 novembre 1955, domiciliato per la carica a Bologna, via M. Fantin n. 19

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE .

Art.1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione, come stabilito anche dall'art. 11 commi 2 e 3 del Regolamento LFA, definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per la realizzazione, mediante l'impiego di volontari, delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. In particolare:

- a) Realizzazione del progetto "La Galleria delle Idee - Progetto Lame" (servizio di supporto al normale lavoro degli impiegati dell'URP, erogazione di servizi informativi propri dell'URP, alfabetizzazione informatica rivolta ai cittadini utenti per accedere ai servizi), come da scheda allegata alla presente convenzione.

La settimana tipo di servizio sportellistico sarà resa definitiva dopo un avvio sperimentale, con apertura in alcuni giorni, parallelamente al processo formativo dei volontari dell'Associazione da parte del personale URP Lame.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Art. 2 - Attività e modalità di svolgimento

1. L'attività di cui all'art.1 sarà svolta nelle aree e con le modalità indicate dall'Associazione nel progetto presentato in riferimento al Bando e in base alle modifiche intervenute in fase di coprogettazione, o che interverranno successivamente, e concordate con il Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dei volontari, con carattere occasionale e con le modalità previste dall'art.11 comma 4 del Regolamento LFA, in aree diverse da quelle indicate e/o con diverse modalità o anche solo per motivi di emergenza o di breve periodo in accordo con l'Associazione, tramite comunicazione scritta o comunque documentata.



3. Nell'esercizio dei propri compiti i volontari devono tenere un comportamento tale da assicurare lo svolgimento delle attività nelle modalità indicate dall'Associazione e comunque concordate con il Comune.

Art. 3 - Principi generali di esecuzione del rapporto

Le parti si impegnano a collaborare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto
- conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza
- ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni

Art. 4 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) mettere a disposizione, anche a rotazione, i volontari disponibili per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, nell'ambito del numero complessivo dei volontari aderenti all'Associazione;
- b) comunicare al Comune la persona incaricata della responsabilità operativa delle attività di propria competenza nella persona del Sig. Antonio Bria;
- c) fornire al Comune, se richiesto, l'elenco dei propri associati che effettuano servizio per lo svolgimento delle attività concordate;
- d) utilizzare, fra i propri aderenti, volontari che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, ove necessario in riferimento a specifici interventi;
- e) svolgere le attività di propria competenza con continuità sino allo scadere della presente convenzione o alla rescissione anticipata della stessa;

- f) assicurare la presenza operativa del numero di volontari - ove concordato in fase di coprogettazione - verificando il puntuale rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione da parte dei propri associati;
- g) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione;
- h) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza della presente convenzione o in caso di recessione dalla stessa;
- i) utilizzare il logo "Cittadinanza Attiva" su tutto il materiale comunicativo - e su eventuali dotazioni ai volontari - che l'associazione produrrà nell'ambito delle attività previste nella presente convenzione;
- j) fornire al Comune una rendicontazione meglio definita all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 5 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) fornire all'Associazione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- b) realizzare, anche su proposta dell'Associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza;
- c) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sul puntuale rispetto della presente convenzione da parte dell'Associazione e dei singoli volontari coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa, come stabilito dall'art.11 comma 3c del Regolamento sulle LFA.

Art. 6 - Rendicontazione

L'associazione si impegna a fornire al Comune entro il 1° dicembre 2014 una rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse. Tale rendicontazione dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato alla presente convenzione, del quale l'Associazione dichiara di aver preso visione per accettazione.

Nel caso di partecipazione del Comune alle spese sostenute per la realizzazione delle attività indicate nel precedente art. 1, la rendicontazione avverrà in base all'istituto dell'autocertificazione; l'associazione è tenuta a conservare per 1 anno dalla data di presentazione della rendicontazione i giustificativi delle spese dichiarate; il Comune potrà effettuare controlli mirati e/o a campione per verificare la veridicità di quanto autodichiarato dall'associazione.

Il Comune, inoltre, si riserva di verificare l'andamento delle attività attraverso le informazioni e le documentazioni predisposte da propri dipendenti a ciò incaricati.

Il Comune garantirà, in ossequio al principio di trasparenza, adeguate forme di pubblicità alle rendicontazioni prodotte.

I soggetti destinatari del sostegno da parte del Comune saranno tenuti ad evidenziare, sul materiale informativo - promozionale relativo all'iniziativa, tipologia ed entità del sostegno ricevuto.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi.


Art. 8 - Forme di sostegno

Il Comune - come previsto nel bando e come concordato con l'Associazione in fase di coprogettazione - sostiene la realizzazione dei progetti e delle iniziative attraverso:

- a) l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
- b) la formazione dei volontari;
- c) la concessione in uso della stanza n. 16 all'interno dell'immobile situato in Bologna, in via Marco Polo n. 51, come specificato al successivo art.9;
- d) l'utilizzo gratuito della Sala Piazza e della Sala Blu (situate all'interno dell'immobile di via Marco Polo n. 51) fino ad un numero di 15 volte all'anno per ciascuna; per eventi ritenuti di particolare rilevanza per la Presidenza e/o la Direzione del Quartiere, eccedenti il numero indicato, potranno essere concesse ulteriori gratuità;
- e) altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà (es.: fornitura di apposito materiale per la realizzazione delle attività indicate all'art. 1);
- f) quanto previsto nel progetto "La Galleria delle Idee - Progetto Lame", oggetto della coprogettazione ed attuazione dello stesso;

Art. 9 - Concessione immobile di proprietà comunale

1. Scopo della concessione è lo svolgimento da parte dell'Associazione delle attività descritte all'art. 1 della presente convenzione;
2. Per lo svolgimento di tali attività viene concessa **la stanza n. 16** all'interno dell'immobile, costituente patrimonio indisponibile del Comune, posto in Bologna, **Via Marco Polo n. 51, - codice inventario patrimoniale n. B183** - rappresentato nella planimetria allegata, come parte integrante della presente convenzione. La stanza presso l'immobile è assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e l'Associazione ne ha preso visione, accettandola, senza eccezione o riserva alcuna.



3. L'Associazione utilizzerà i locali esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente punto 1, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.
4. L'Associazione si impegna ad assumere la custodia del locale con la diligenza del buon padre di famiglia ed ogni responsabilità in relazione all'uso dello spazio assegnato nell'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati dalla attività svolta, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo.
5. La **durata della concessione è stabilita in anni 1, rinnovabile** a seguito di opportuna verifica sull'andamento delle attività, **con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.**
6. Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della presente concessione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla concessione con preavviso di mesi 6 da comunicarsi al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'immobile viene concesso a titolo gratuito, in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall'Associazione di cui all'art. 1 della presente convenzione e per la continuazione da parte dell'Associazione del progetto "La Galleria delle Idee - Progetto Lame".
8. Proposte dell'Associazione per l'esecuzione nei locali conferiti di interventi di manutenzione straordinaria, previsti al punto 2 dell'art. 26 del vigente RUE, avanzate in corso di vigenza di contratto, potranno essere prese in considerazione dal Comune.

Art. 9 bis - Concessione immobile : oneri e obblighi a carico dell'Associazione

1. Sono a carico dell'Associazione, senza alcun onere per il Comune:

- tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, inclusi il bollo, l'intera imposta di registro;
- l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso
- la manutenzione ordinaria dei locali conferiti
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso per cui viene concesso, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale;

La mancata corresponsione di tali oneri comporta l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al PG 2009/2012 del 2 aprile 2012 "Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali".

2. L'Associazione si obbliga:

- ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione;
- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- a dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni, ecc.) delle attività svolte che motivino l'abbattimento del canone;
- a fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolti.

3. L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente concessione. L'Associazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'Associazione esonera altresì il Comune da

qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente concessione.

4. L'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti, costituirà causa di decadenza dalla concessione. In caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti dell'Associazione per il risarcimento di eventuali danni. In caso di risoluzione della concessione, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.

Art. 10 - Durata della convenzione e cause di sua anticipata risoluzione

1. La presente Convenzione ha **durata di un anno, rinnovabile** a seguito di opportuna verifica sull'andamento delle attività, **con decorrenza dalla data di sottoscrizione** .
2. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico o, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli già sostenuti dall'Associazione.
3. Analoga facoltà può essere esercitata dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Bologna - Quartiere Navile.

Art. 11- Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 12- Controversie


Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Bologna.

Bologna, li 13/11/2013

Per il Raggruppamento di Associazioni

Il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Sociale (Capogruppo)

Graziano Ronchi



Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Quartiere Navile

Andrea Cuzzani





27/11/2013 3 19118
208,00
centoventotto / 100

